



IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

- VISTA** la nota prot. n. 298 in data 20/1/2022 con la quale il Direttore del C.A.I.P. di Abbasanta ha richiesto a questo Ufficio l'emissione - per il mese di marzo 2022 - di un provvedimento di sgombero nella zona sita nel comprensorio del Lago Omodeo, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e degli animali eventualmente in sosta o in transito nell'area interessata durante le esercitazioni a fuoco per l'addestramento periodico di numerosi reparti delle Forze dell'Ordine dell'Isola;
- RITENUTO** di procedere con l'emanazione del provvedimento richiesto a tutela dell'incolumità delle persone e degli animali;
- VISTO** l'art. 2 del R.d. 18 giugno 1931, n. 773

ORDINA

a) lo sgombero di tutte le persone non interessate all'esercitazione e degli animali, **dalle ore 7:00 alle ore 13:00 dei giorni 1-2-3-4-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-21-22-23-24-25-28-29-30 e 31 marzo 2022**, nell'area delimitata come segue:

- a Nord: **SU MURDEGU – MONTE PAZA**;
- a Est: **MONTE PAZA – 32T MK 91624142 QUOTA 102 (parte coperta dalle acque)**;
- a Sud: **32T MK 91624142 QUOTA 102 (parte coperta dalle acque) – FUNTANA OLECCA**;
- a Ovest: **FUNTANA OLECCA – SU MURDEGU**

(le aree indicate sono riportate sulla carta topografica allegata, che fa parte integrante della presente ordinanza, da affiggere all'Albo dei Comuni di ABBASANTA – GHILARZA – SORRADILE – SEDILO – BIDONI' – TADASUNI – SODDI');

b) **IL DIVIETO DI ACCESSO** (a quanti non autorizzati dal direttore di esercitazione-tiro) alla predetta area sgomberata (durante le esercitazioni "a fuoco") così come delimitata e specificato nella predetta carta topografica.

c) **Il CAIP è incaricato** di garantire il rispetto del divieto d'accesso all'area sgomberata delle zone: **SU MURDEGU – FUNTANA OLECCA – SA MANENZIA** – ove verranno esposte le relative segnalazioni.

I contravventori a quanto sopra disposto o a quanto ingiunto dalle vedette, saranno ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare da loro inosservanze e puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 650 C.P.

La Polizia di Stato è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza.

Le Amministrazioni comunali dovranno pubblicare nei rispettivi Albi e siti istituzionali tutte le disposizioni inerenti il divieto di raccogliere o rimuovere proiettili inesplosi ed ordigni esplosivi di qualsiasi genere.

Oristano, data protocollo

IL PREFETTO
(Fabrizio Stelo)

AVVERTENZE:

- 1) Il presente manifesto riproduce l'ordinanza n. 5303/2022/A1 emessa in data 15 febbraio 2022 dal Prefetto di Oristano.
- 2) Disposizioni legislative inerenti il divieto di rimuovere/raccogliere proiettili – cartucce- ordigni esplosivi (e/o relativi rottami): Chiunque durante il corso esercitazioni/tiri ed anche a distanza di tempo da questi, rinvenisse sul terreno proiettili inesplosi, dovrà astenersi dal rimuoverli (senza alcuna eccezione) perché un proiettile inesploso può scoppiare anche se leggermente mosso.
- 3) Del rinvenimento dovrà essere data immediata comunicazione al comando dell'ente/reparto che svolge i tiri/esercitazioni (se "ancora in zona") ovvero al più vicino Comando CARABINIERI. Circa l'osservanza delle disposizioni sul DIVIETO di ricerca, raccolta rimozione dei proiettili - cartucce - ordigni - (e dei relativi rottami) si riportano gli articoli del REGIO DECRETO in data 23 aprile 1896, n°109;
ARTICOLO 1 – E' vietato a chiunque, eccetto che alle persone militari ed alle altre espressamente a ciò adibite dall'autorità militare, ed ai loro incaricati, ricevere o raccogliere proiettili sparati, o parti di proiettili, dei luoghi di esercitazioni di tiro ed in quelli adiacenti.
ARTICOLO 2 - Per evitare ogni responsabilità dipendente da furti o indebite appropriazioni, o da infortuni causati da fortuite esplosioni, i proprietari di terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, si trovassero proiettili sparati, che non stati raccolti, dovranno rivolgersi all'autorità militare perché detti proiettili vengano ritirati o distrutti per cura della medesima.
ARTICOLO 3 - Gli scopritori, gli acquirenti, gli incettatori e i detentori di proiettili o di parti medesimi, che saranno, a seconda dei casi, incorsi nelle pene stabilite dai codici penali, militari e comune, per gli acquisti di cose destinate a usi militari, i furti, le appropriazioni indebite, le ricettazioni di cose dello Stato e l'appropriazione delle cose smarrite, saranno denunciati alla competente autorità giudiziaria per il procedimento penale.

AR/mc

11/6/22

POLIGONO “COMPENSORIO DEL LAGO OMODEO”

